



Comune di Gibellina

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

***Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi
(PIP) approvato con D. Ass. n. 414 del 15/11/1984 e
successive varianti – Variante con ampliamento in
Z.T.O. “E” della zona P.I.P.***

<h1>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</h1>
--

Aprile 2025

Le presenti Norme Tecniche di attuazione costituiscono l'integrazione e la fusione di quanto contenuto nella documentazione riportata di seguito e sostituiscono gli atti precedenti:

- Relazione tecnica del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Delibera di C.C. n. 194 del 29/11/1982 e con D. Ass. Regionale competente n. 414 del 15/11/1984;
- Delibera di C.C. n. 18 del 13/02/1986 avente ad oggetto “Approvazione programma di attuazione della L.R. 28/01/1986 n. 1 dal titolo *“Provvedimenti per il potenziamento delle strutture civili e per favorire lo sviluppo economico della Valle del Belice”*;
- Deliberazione Consiliare n. 100 del 29/10/1990 avente ad oggetto *“Criteri di edificazione degli edifici del Piano PIP con l’individuazione delle aree pedonali pubbliche da destinare a possibile uso privato e di quelle destinate a parcheggio collettivo e di un nuovo lotto edificabile (Lotto Lago)”* approvati con
- *Variente al Piano di trasferimento* approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 17/12/2001 che inserisce il lotto edificabile n. 25;
- *Regolamento per la definizione delle caratteristiche costruttive dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, ricadenti all’interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021 e composto da n. 14 articoli e relativo allegato denominato *“Piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie”*.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. L'area oggetto del Piano per gli Insediamenti Produttivi fa parte del piano di esproprio per il trasferimento totale dell'abitato di Gibellina (legge 18/03/1968, n. 241 e 29/07/1968, n. 858) dell'11/02/1971 a seguito dell'evento sismico che distrusse l'intero centro abitato. Pertanto, nell'esecuzione del Piano non incidono gli oneri di espropriazione dell'area essendo questa già di proprietà del Comune di Gibellina.

Art. 2

Normative di riferimento

1. Le N.T.A. sono disciplinate da strumenti legislativi e normativi vigenti recepiti dinamicamente, e in particolare:
 - a) il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 380/2001 e ss.mm.iii. recepito dinamicamente in Sicilia con la L.R. 16/2016 e s.m.i.;
 - b) l'art. 89 comma 2 della L.R. 6/2001 denominata "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001";
 - c) l'art. 20 comma 7 della L.R. 4/2003 denominata "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003";
 - d) il regolamento edilizio tipo unico approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 25/02/2025;
 - e) art. 26 della L.R. 19/2020 denominata "Norme per il governo del territorio".
2. Potenziali deliberazioni consiliari trattanti nozioni di cui alla deliberazione consiliare n. 194 del 29/11/1982 e ss.mm.ii. e eventuali modifiche e/o integrazioni apportate dal legislatore alle normative di riferimento di cui al comma 1 lett. a), b) c), d) ed e) sono da considerarsi automaticamente recepite anche dalle presenti Norme.

CAPO II

NORME URBANISTICO – EDILIZIE

Art. 3

Parametri urbanistici ed edilizi

La zona urbana delimitata dal perimetro del Piano si trova a sud-ovest del nuovo centro abitato di Gibellina ed è delimitata ad ovest dalla linea ferroviaria Castelvetro-Palermo, a sud dallo svincolo dell'autostrada Mazara del Vallo-Palermo, a sud-est e a nord con la zona periferica del nuovo centro abitato di Gibellina.

- superficie urbanistica dei lotti tipo: mq. 400/800;
- superficie edificabile lotti assegnati: mq. 200/400;
- superficie urbanistica lotto n. 25: mq. 760;
- superficie edificabile lotto n. 25: mq. 380;
- superficie urbanistica lotto Lago: mq. 1.600;
- superficie edificabile lotto Lago: mq. 800;
- indice di fabbricabilità: 5,50 mc/mq della superficie urbanistica;
- rapporto di copertura: 50% della superficie urbanistica;
- altezza max: 11,00 ml;
- piani fuori terra max: n. 3.

L'area non occupata dalla costruzione rimarrà a destinazione pubblica non edificabile, ad eccezione dell'area pertinenziale - laddove possibile e come individuato graficamente negli elaborati grafici del progetto di variante - strettamente funzionale al fabbricato produttivo esistente, in conformità all'art. 817 del Codice Civile, purché contigua con il fabbricato di riferimento e ricompresa in un raggio massimo di 50 m., misurato dagli spigoli del fabbricato stesso, purché non ricadente in area pubblica o soggetta a servitù e/o diritti pubblici o di terzi.

Le aree asfaltate tra i corpi edificabili saranno adibite a parcheggi collettivi ad uso esclusivo del P.I.P.

Art. 4

Zonizzazione del Piano

All'interno delle aree comprese nel Piano sono distinte:

- a) Area edificabile delle zone miste abitazioni e attività produttive;
- b) Aree non edificabili;
- c) Zone a verde pubblico;
- d) Zona a parco;
- e) Centro direzionale;
- f) Area stazione di parcheggio;
- g) Parcheggi (P);
- h) Area commerciale (destinata a ristorazione collettiva, bar, self-service, ecc.).

Art. 5

Normativa di Piano per le varie zone

a) Lotti per attività produttive

1. Nei lotti per le attività produttive sono consentite le funzioni di tipo artigianale, industriale, commerciale di supporto alle aziende, centri di ricerca, centri di formazione professionale, scuole di specializzazione per le lavorazioni tecnologiche, processi produttivi, attività di autotrasportatori e spedizionieri, sedi operative di aziende che gestiscono servizi pubblici nonché attività connesse con il dopo lavoro, purché comunque correlate all'attività produttiva principale, quali workshop, showroom, ristorazione collettiva, bar, self-service, palestre e luoghi sportivi in genere riservate agli addetti alle attività produttive insediate nel P.I.P. Sono anche ammesse attività di servizio alla mobilità, quali autonoleggio e concessionario auto.
2. Sono ammessi gli Uffici e le attività direzionali purché correlati all'attività produttiva principale. È consentita la vendita, anche al dettaglio, dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate, nella misura massima del 40 % dell'intera Superficie Utile lorda dell'intervento da computarsi all'interno di quella massima ammissibile.
3. Nei lotti è consentita, lo stoccaggio e commercializzazione di prodotti all'ingrosso, unitamente alla vendita al dettaglio nella misura percentuale di cui al precedente comma 2.
4. Per i lotti da 1 a 17, che sono ubicati in un'unica area a nord e per i lotti da 18 a 24, che si trovano lungo l'asse viario principale, onde evitare che attività collaterali quali lo scarico delle merci interferiscano a tal punto da disturbare visitatori e compratori, è vincolante la doppia accessibilità.
5. I Lotti numerati 1-5; 7-11; 13-17 per una superficie totale di mq. 6.000, sono tutti i lotti di mq. 400 cadauno, di cui edificabili mq. 200 cadauno assoggettati ai parametri di cui all'art. 3. Per quanto riguarda i distacchi dai confini si debbono rispettare le indicazioni riportate nelle tavole di progetto.
6. I Lotti 6 e 12 per una superficie totale di mq. 1.600, sono tutti lotti da mq. 800 cadauno, di cui edificabili mq. 400 cadauno, assoggettato ai parametri di cui all'art. 3.
7. I Lotti 18 e 24: Sup. totale mq. 4.500, sono tutti lotti da mq. 642,86 cadauno, assoggettati ai parametri di cui all'art. 3.
8. I lotti D/1, D/2, D/4, D/5, D/6, D/8, D/9, D/10, D/11, D/12, D/14, D/15, D/16, D/17, D/19, D/20 e D/2, per una superficie totale di 6.800 mq. sono tutti i lotti di mq. 400 cadauno, di cui edificabili mq. 200 cadauno. assoggettati ai parametri di cui all'art. 3.
9. I lotti D/3, D/7, D/13 e D/18, per una superficie totale di mq. 3.200, sono tutti lotti da mq. 800 cadauno, di cui edificabili 400 mq cadauno, assoggettati ai parametri di cui all'art. 3.
10. Il lotto 'LAGO' (v. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 29/10/1990) rispondente, ha una superficie totale di mq. 1600, di cui edificabili 800 mq, assoggettati ai parametri di cui all'art. 3.
11. Il lotto n. 25, rispondente all' "ex stazione di servizio carburanti" (oggetto della Variante al Piano di trasferimento approvata con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 97 del 17/12/2001) ha una superficie mq. 760,00 di cui edificabile mq. 380,00, assoggettato ai parametri di cui all'art. 3.

b) Parcheggio

I parcheggi sono riportati negli elaborati grafici di Piano.

c) Viabilità di Piano

In riferimento alla viabilità, valgono le rappresentazioni grafiche del progetto di variante.

Le rappresentazioni grafiche dei nodi stradali e dei tracciati hanno valore vincolante.

I progetti esecutivi potranno apportare modeste modifiche alle previsioni del P.I.P., dovute all'approssimazione conseguente alla scala di rappresentazione e sopravvenute esigenze di carattere legislativo e normativo che dovessero nel frattempo intervenire.

Ulteriori e più sostanziali modifiche di quelle in precedenza precisate dovranno seguire il procedimento di variante.

d) Verde pubblico e parco

Si tratta delle aree destinate a verde, parchi e giardini pubblici e/o attrezzati individuate graficamente nelle tavole di progetto.

e) Attrezzature collettive

Il Piano in oggetto è adiacente ad una zona urbana già dotata di attrezzature scolastiche sufficiente a soddisfare anche i fabbisogni dell'area in oggetto; pertanto, non è stato necessario reperire aree per attrezzature collettive.

Il Piano riporta due edifici di proprietà comunale adibiti a centri direzionali.

f) Lotto n. 25 – Lotto edificabile per la costruzione di un capannone per attività produttive

Si tratta del lotto "*ex stazione di servizio carburanti*" all'interno del PIP, oggetto della *Variantе al Piano di trasferimento approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 17/12/2001*.

La superficie del lotto è pari a mq. 760,00.

La superficie massima edificabile è pari al 50% della superficie del lotto e la sagoma dell'edificio dovrà essere ubicata all'interno dell'area edificabile.

L'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 5,50 mq.

L'altezza massima dell'edificio, ivi compreso eventuali volumi tecnici, non può superare l'altezza di 11,00 m dell'attuale piano di pavimentazione stradale.

L'area non edificabile è destinata esclusivamente a parcheggio non recintabile e a destinazione pubblica.

g) Area commerciale - servizi

Si tratta di un'area da poter destinare ad edificazione in misura pari al 50 % della superficie complessiva di mq. 1.400, destinata oltre alle strutture di vendita (negozi e supermercati), anche a pubblici esercizi (bar, ristoranti).

E' consentita un'unica elevazione fuori terra avente altezza massima, riferita alla sistemazione esterna di progetto, di m. 5,00.

Art. 6

Aree pedonali

1. Le aree pedonali non occupate dalle costruzioni rimarranno a destinazione pubblica non edificabile con possibilità, su richiesta dell'assegnatario di poterne disporre per una superficie antistante il lotto, dove possibile, di area minima di mq. 50, fermo restando una fascia di transito di mt 2,00 dal lato della strada.
2. L'area pubblica assegnata al privato deve essere individuata non può essere in alcun modo recintata e la perimetrazione avverrà a mezzo di specifiche borchie la cui spesa è a carico del beneficiario.
3. Le aree asfaltate tra i corpi edificabili saranno adibite a parcheggi collettivi ad uso esclusivo del P.I.P.

CAPO III

AREE DI PERTINENZA

Art. 7

(ex art. 3 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Aree di pertinenza

Ai fini delle presenti Norme, per area di pertinenza si intende quella strettamente funzionale al fabbricato, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, purché contigua con il fabbricato di riferimento e ricompresa in un raggio massimo di 50 m, misurato dagli spigoli del fabbricato stesso, purché non ricadente in area pubblica o soggetta a servitù e/o diritti pubblici o di terzi.

Art. 8

(ex art. 4 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari le persone fisiche, le ditte individuali e le società (di persone o di capitali) titolari di fabbricati produttivi esistenti, aventi a disposizione almeno un'area pertinenziale aderente al proprio manufatto produttivo nel quale poter realizzare l'ampliamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, sono da ritenersi valide anche per i locatari o comodatari di fabbricati produttivi ricadenti all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP), previa autorizzazione dell'assegnatario del lotto.

Art. 9

(ex art. 5 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Ubicazione

1. Le strutture da erigersi in ampliamento potranno essere realizzate nelle aree pertinenziali aderenti al proprio manufatto produttivo, compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti sul territorio e nel rispetto dei riferimenti normativi di cui all'art. 2.
2. A salvaguardia del decoro urbano e del rispetto dell'impatto visivo e ambientale, nelle aree pertinenziali prospicienti verso strada è possibile realizzare soltanto manufatti per scopi espositivi secondo i caratteri costruttivi di cui al successivo art. 14, fermo restando una fascia di transito di 2,00 metri dal lato della strada.
3. Diversamente alle disposizioni di cui al comma 2, è consentita la sola edificazione di strutture con finalità di immagazzinamento.
4. Per i fabbricati produttivi che hanno disponibilità di una sola area pertinenziale sul fronte strada, è possibile poter realizzare manufatti pertinenziali per scopi di immagazzinamento nel rispetto di quanto previsto per le strutture con finalità espositive di cui agli allegati del piano attuativo/abaco delle tipologie edilizie.
5. Per i fabbricati che hanno disponibilità di una sola area pertinenziale sul fronte interno, è possibile poter realizzare manufatti pertinenziali per scopi espositivi.
6. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (segnaletica orizzontale e verticale, toponomastica, illuminazione, ecc.), limitandone il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione.

7. Non è consentita la chiusura dei porticati per la realizzazione dei manufatti architettonici di cui alle presenti Norme, se non attraverso opere precarie ed amovibili, non assoggettate agli oneri di costruzione ed urbanizzazione.

Art. 10

(ex art. 6 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Procedura propedeutica alla realizzazione del manufatto

1. Il procedimento gestionale per la realizzazione dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti, si avvia mediante la presentazione di istanza da parte di un soggetto di cui all'art. 11 delle presenti Norme tecniche di attuazione allo Sportello Unico per l'Attività Produttive (SUAP), il quale si avvarrà di idoneo professionista (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) iscritto agli albi professionali di competenza per la presentazione della documentazione necessaria, munito di apposita procura sottoscritta dall'intestatario dell'istanza.
2. Il progetto esecutivo/cantierabile da presentare deve essere redatto da idoneo professionista (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) e deve contenere:
 - a) relazione tecnico-descrittiva dimostrante la titolarità del manufatto esistente da ampliare, il rispetto dell'uso delle tecniche costruttive di cui al comma 3 dell'art. 1 e della destinazione d'uso di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 delle presenti Norme, e nel complesso alla totalità delle opere da realizzare nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c) e d) delle presenti Norme;
 - b) inquadramenti territoriali dell'area oggetto di intervento;
 - c) elaborati grafici significativi dello stato di fatto e progetto di tipo architettonico;
 - d) elaborati grafici dello stato di progetto in ordine alle strutture portanti del manufatto e relativa autorizzazione sismica rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani;
 - e) documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - f) visure e planimetrie catastali dell'immobile da ampliare, corredato da titolo di proprietà e dichiarazioni specifiche pertinenti;
 - g) lettera di nomina del committente verso professionista/i incaricato/i, ditta/e esecutrice/i, ecc.;
 - h) ogni altro elaborato/documento ritenuto dal professionista incaricato funzionale ed esplicativo al rilascio del titolo abilitativo.

Art. 11

(ex art. 7 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Caratteri costruttivi e dimensionali dei manufatti

1. La realizzazione dei manufatti in ampliamento dovrà avvenire con l'uso di sistemi costruttivi del tipo "leggero – amovibile" con strutture portanti in acciaio, legno e/o similari, dimensionate nel rispetto della normativa sismica regolamentata dal D.M. del 14/01/2018 – norme tecniche per le costruzioni (NTC), ed eventuali successive. Qualora sia necessario, è possibile procedere ad adeguare il livellamento del piano di quota secondo le metodiche operative indicate nel piano attuativo dell'abaco degli interventi, allegato al presente Regolamento.
2. I prospetti dei suddetti manufatti relativi alle destinazioni d'uso di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 delle presenti Norme, dovranno essere realizzati secondo i caratteri tipologici del piano attuativo.
3. L'ampliamento deve essere collegato all'edificio linearmente per tutta la lunghezza del prospetto.

4. La superficie massima degli immobili produttivi in ampliamento da realizzare è consentita in misura non superiore al trenta per cento della superficie coperta del fabbricato produttivo esistente. E' consentita un'unica elevazione fuori terra con altezza e profondità (o larghezza perpendicolare al prospetto dell'immobile esistente) della struttura pertinenziale pari a 4,50 m.
5. Se in un edificio esistente è stato già realizzato un manufatto architettonico in ampliamento, che insiste su una sola facciata pertinenziale, nell'edificio contiguo qualora il titolare manifesti la volontà di realizzare la medesima opera, la stessa deve essere realizzata sullo stesso lato dell'edificio oggetto di intervento e successivamente sul lato opposto.

Art. 12

(ex art. 8 del Regolamento di cui alla Delibera di CC n. 43 del 20/12/2021)

Eventuale riduzione contributo di costruzione

1. Al fine di agevolare interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, il contributo di costruzione è ridotto in misura pari al venti per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali e comunali.

Art. 13

(ex art. 9 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Canone di occupazione suolo pubblico

1. Per la determinazione del canone di occupazione del suolo pubblico si applicano le condizioni di cui al regolamento comunale per *L'istituzione e la disciplina del canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Legge 160/2019*, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28/04/2021.

Art. 14

(ex art. 10 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo, il soggetto richiedente deve versare un deposito cauzionale pari a Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) da liquidare per mezzo di bollettino postale o bonifico bancario intestato alla tesoreria del Comune di Gibellina, finalizzato al ripristino dei luoghi interessati dall'intervento, nel caso in cui non provveda il beneficiario in seguito alla cessazione dell'attività. Tale importo verrà aggiornato previa indicizzazione a scadenza quinquennale.

Art. 15

(ex art. 11 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Responsabilità per danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private.

1. Il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o a proprietà private dagli elementi e dalle strutture componenti i manufatti architettonici da erigersi in ampliamento nelle aree pertinenziali dei fabbricati produttivi esistenti.
2. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale e ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 16

(ex art. 12 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Manutenzione dei manufatti architettonici da erigersi in ampliamento

1. I manufatti architettonici devono essere mantenuti sempre in ordine e in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, e in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo e ordina la rimozione del manufatto architettonico pertinenziale addebitando le spese dell'esercente.

Art. 17

(ex art. 13 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Entrata in vigore - ABROGATO

Art. 18

(ex art. 134 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 43 del 20/12/2021)

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

**PIANO ATTUATIVO
E
ABACO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE**

ALLEGATO '1': PIANO ATTUATIVO E ABACO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE
RELATIVI ALLE STRUTTURE IN AMPLIAMENTO CON FINALITÀ ESPOSITIVE

PARAMETRI TECNICI DI RIFERIMENTO


- 1. Superficie interessata: *area pertinenziale aderente il fabbricato produttivo esistente*
- 2. Superficie massima edificabile: *in misura non superiore al trenta per cento della superficie coperta del fabbricato produttivo esistente (ai sensi dell'art. 89 co. 2 L.R. 6/2001)*
- 3. Materiali ammessi per la realizzazione della struttura portante: *acciaio, legno, ecc. con finitura di color bianco*



PIANTA TIPO



PIANTA COPERTURA TIPO
Giunto tecnico non superiore a 0,10 m



PARTICOLARE COSTRUTTIVO COPERTURA


ALLEGATO '2': PIANO ATTUATIVO E ABACO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE RELATIVI ALLE STRUTTURE IN AMPLIAMENTO CON FINALITÀ ESPOSITIVE

PARAMETRI TECNICI DI RIFERIMENTO

4. Altezza struttura pertinenziale: 4,50 m (tale parametro è vincolante al fine di garantire omogeneità delle caratteristiche geometriche tra i manufatti pertinentziali da realizzare)

5. Numero piani fuori terra consentiti: uno

6. Altre caratteristiche: la struttura in ampliamento deve essere collegata linearmente per tutta la lunghezza della facciata. Essa deve essere giuntata al fabbricato produttivo esistente e non direttamente ancorata



ALLEGATO '3': PIANO ATTUATIVO E ABACO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE RELATIVI ALLE STRUTTURE IN AMPLIAMENTO CON FINALITÀ DI IMMAGAZZINAMENTO

PARAMETRI TECNICI DI RIFERIMENTO


1. Superficie interessata: *area pertinenziale aderente il fabbricato produttivo esistente*
2. Superficie massima edificabile: *in misura non superiore al trenta per cento della superficie coperta del fabbricato produttivo esistente (ai sensi dell'art. 89 co. 2 L.R. 6/2001)*
3. Materiali ammessi per la realizzazione della struttura portante: *acciaio, legno, ecc. con finitura di color bianco*



PIANTA TIPO



PIANTA COPERTURA TIPO
Giunto tecnico non superiore a 0,10 m



PARTICOLARE COSTRUTTIVO COPERTURA


ALLEGATO '4': PIANO ATTUATIVO E ABACO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE RELATIVI ALLE STRUTTURE IN AMPLIAMENTO CON FINALITÀ DI IMMAGAZZINAMENTO

PARAMETRI TECNICI DI RIFERIMENTO


4. Altezza struttura pertinenziale: 4,50 m (tale parametro è vincolante al fine di garantire omogeneità delle caratteristiche geometriche tra i manufatti pertinentziali da realizzare)

5. Numero piani fuori terra consentiti: uno

6. Altre caratteristiche: la struttura in ampliamento deve essere collegata linearmente per tutta la lunghezza della facciata. Essa deve essere giuntata al fabbricato produttivo esistente e non direttamente ancorata



PROSPETTO TIPO LATERALE



PROSPETTO TIPO LATERALE